N. [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2012, proposto da:

[redacted], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'[redacted] presso cui ha eletto domicilio, [redacted]

contro

- Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'[redacted] presso cui ha eletto domicilio, in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana n. 1;

- Comune di Sovicille in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'[redacted] con domicilio eletto presso [redacted].

- Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Siena, Grosseto, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero per i Beni e le Attivita' culturali in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, presso cui domiciliano, in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

a) della nota del Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio della Regione Toscana prot. n[redacted], resa nota con comunicazione del Comune di Sovicille [redacted] con la quale non veniva accolta la richiesta di riesame da parte della Conferenza dei Servizi del Piano di lottizzazione di iniziativa privata in Località [redacted] per la realizzazione di un insediamento produttivo su un'area di circa [redacted]

nonché b) di tutti gli atti presupposti, preliminari c/o conseguenti, ancorché incogniti, e, in particolare: del verbale negativo della Conferenza dei Servizi prot. n. [redacted]

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana, Comune di Sovicille Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Siena, Grosseto e Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2015 il [redacted] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - [redacted], nella qualità di proprietaria di terreni ubicati in località [redacted], presentava, unitamente ai proprietari dei suoli limitrofi, un progetto di piano di lottizzazione di iniziativa privata per la realizzazione di un insediamento produttivo avente una superficie di [redacted]

Con nota del [redacted] il Comune di Sovicille comunicava ai richiedenti che, ricadendo l'area in zona soggetta a vincolo paesaggistico, il piano attuativo sarebbe stato inviato alla Regione Toscana che avrebbe indetto apposita conferenza di servizi allo scopo di verificare la sua compatibilità con le finalità di tutela di cui al d.lgs. n. .

Frattanto, la Commissione comunale preposta alla protezione delle bellezze naturali, storico artistiche e ambientali, nella seduta del 19 settembre 2011, rilasciava parere favorevole "*in quanto l'intervento si inserisce correttamente nell'area artigianale esistente*". Alle medesime conclusioni perveniva anche la Provincia di Siena che, col parere reso in data 20 marzo 2012, valutava l'intervento come "coerente con gli obiettivi di sostenibilità paesaggistica del PTC"..

Nondimeno, nella seduta del 22 marzo 2012 la conferenza di servizi indetta dalla Regione Toscana, ai sensi della legge n. 241/1990 e della legge reg. n. 40/2009, concludeva con una determinazione negativa i propri lavori osservando che il piano di lottizzazione "*non rispetta la specifica disciplina paesaggistica del PIT in quanto non tiene conto né del contesto paesaggistico di riferimento connotato da elementi di ruralità residua, né della maglia poderale esistente, entrambi tutelati dalla scheda di paesaggio 33 B del PIT e dal d.m. 30 aprile 1973. L'intervento proposto risulta pertanto del tutto avulso e di eccessivo impatto …la conferenza osserva fin da ora che una nuova eventuale soluzione progettuale non dovrà risultare una mera traduzione volumetrica di parametri urbanistici, bensì prevedere una proposta progettuale meno artificiale anche di minore intensità che si inserisca in modo paesaggisticamente adeguato rispettando i valori espressi dal bene oggetto di tutela*".

Con nota del 5 aprile 2012 l'Amministrazione comunale, preso atto che delle conclusioni cui era giunta la conferenza di servizi, comunicava alla ricorrente il preavviso di diniego di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990.

Preso atto della nota di cui sopra, la ricorrente presentava osservazioni con le quali chiedeva al Comune, previo riesame della pratica edilizia, di acquisire un nuovo parere della Commissione paesaggistica comunale, disattendendo il parere della conferenza di servizi ritenuto illegittimo e fondato su presupposti inesistenti. Dando seguito alla richiesta il Comune di Sovicille, con missiva del 16 maggio 2012, chiedeva il riesame del piano di lottizzazione da parte della conferenza di servizi.

Con nota del 13 giugno 2012 la Regione non accoglieva, tuttavia, la richiesta di riesame rilevando che "*rispetto ai piani attuativi precedentemente esaminati e non ritenuti adeguati, la Conferenza esamina soltanto piani modificati che si sostanziano, di fatto in una nuova versione*" e, pertanto, non risultava possibile una nuova convocazione della conferenza di servizi.

2 - Per l'annullamento di tale nota, nonché del verbale negativo della conferenza di servizi del 22 marzo 2012, [redacted] proponeva ricorso deducendo:

1. Violazione dei precetti costituzionali di correttezza e buona andamento dell'azione amministrativa. Violazione e/o omessa applicazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990. Violazione dei principi del giusto procedimento del contraddittorio.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 136 del d.lgs. n. 146/2004. Violazione e/o omessa applicazione di norme regolamentari con riferimento all'articolo 36, comma secondo, del Peter della Regione Toscana e all'articolo 30 delle NTA del PRG del Comune di Sovicille. Eccesso di potere per difetto di presupposti, illogicità e contraddittorietà, travisamento e sviamento di potere.

Si costituivano in giudizio la Regione Toscana, la Provincia di Siena e la Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Siena, Grosseto chiedendo il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 26 giugno 2015, dopo il rituale deposito di memorie e repliche, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

3 – Preliminarmente, occorre scrutinare l'eccezione di inammissibilità o irricevibilità del ricorso avanzata dal Comune di Sovicille.

Ad avviso dell'amministrazione, infatti, la ricorrente avrebbe omesso di impugnare tempestivamente il verbale della conferenza di servizi dalla medesima conosciuto quantomeno il 16 aprile 2012 attraverso la comunicazione inviata dallo stesso Comune.

La tesi è contestata da controparte, secondo cui il suddetto atto avrebbe solo natura endoprocedimentale, atteso che la conferenza di servizi, non costituisce un autonomo organo collegiale, ma è soltanto un modulo organizzativo volto all'acquisizione dei pareri delle amministrazioni preposte alla cura dei diversi interessi rilevanti e al loro esame contestuale.

La tesi della ricorrente è indubbiamente condivisibile in linea di principio, essendo ormai consolidato l'orientamento per cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, anche se di tipo decisorio, ha pur sempre carattere endoprocedimentale e presuppone quindi un successivo provvedimento finale a rilevanza esterna con valenza effettivamente determinativa della fattispecie, con conseguente esclusione di onere di impugnazione immediata (*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5254; T.A.R. Liguria, sez. II, 29 maggio 2014, n. 822; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 57).

Non risulta, tuttavia, che tale atto conclusivo del procedimento sia mai stato emanato.

Osserva, tuttavia, il Collegio che, con l'abrogazione del comma 9 dell'art. 14-ter, l. 7 agosto 1990 n. 241 (ex art. 49 d.l. n. 78/2010), non è più necessario adottare un distinto provvedimento finale a seguito della determinazione conclusiva della

conferenza di servizi avente natura decisoria, giacché la determinazione motivata di conclusione dei lavori sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza stessa ed è atto autonomamente impugnabile, anche se l'Amministrazione procedente può comunque adottare un successivo provvedimento di contenuto identico alla determinazione conclusiva che, tuttavia, è atto meramente confermativo e, perciò, non autonomamente impugnabile; ovvero, qualora abbia ritenuto di procedere ad una nuova istruttoria, ha natura di conferma vera e propria (T.A.R. Lazio, Latina, I 22 gennaio 2015 n. 69; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 15 maggio 2014 n. 509 T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 giugno 2012, n. 1104; T.A.R. Umbria, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 192)

D'altro canto, a voler seguire la tesi attorea, se il verbale della conferenza di servizi non riveste natura provvedimentale esso non è suscettibile di autonoma impugnazione, dovendo, al più, essere contestato unitamente alla determinazione finale del procedimento, con ogni riflesso sul piano processuale dell'odierno ricorso.

D'altro canto, il gravame si palesa inammissibile anche sotto altro profilo.

La ricorrente ha infatti impugnato l'atto con cui la Regione ha respinto la richiesta di riesame da parte della conferenza di servizi nel presupposto che *"...la Conferenza esamina soltanto piani modificati che si sostanziano, di fatto in una nuova versione"*.

Orbene, è pacifico che non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto (Cons. Stato Sez. IV, 22-01-2013, n. 355; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 27 novembre 2013, n. 5421).

Invero, la procedura per la constatazione del silenzio - rifiuto non può essere utilizzata per ottenere la riapertura di procedimenti già definiti in sede amministrativa ovvero per rimettere in discussione provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili e correlativamente non può essere contestato l'atto con cui l'amministrazione abbia negato, senza il compimento di alcun atto istruttorio, il riesame, attraverso la procedura predetta, sollecitando l'esercizio del potere di autotutela (Cons. Stato, sez. IV, 16 settembre 2008 n. 4362; id. 26 agosto 2014, n. 4309).

Non può, infine essere sottaciuto che nel febbraio 2014 [redacted] ha presentato una nuova istanza sostitutiva del piano di lottizzazione in parola, integrando e modificando la precedente versione. La conferenza di servizi in data 22 gennaio 2015 ha rigettato anche tale nuova istanza senza che l'odierna ricorrente abbia contestato tale provvedimento con effetti traslativi dell'interesse dedotto in giudizio.

Ne discende, per quanto illustrato, che il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte improcedibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

[redacted], Presidente

[redacted] Consigliere, Estensore

[redacted] Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)